

REGOLAMENTO (CEE) N. 4037/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1987

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4055/87⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base conside-

rati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che tali restituzioni alla produzione sono concesse nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85⁽⁸⁾, e nel regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽⁹⁾;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, occorre prendere in considerazione l'importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2742/75, applicabile nel corso del mese in cui ha luogo l'esportazione; che inoltre, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86, è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto anche l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

(5) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

(6) GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(7) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

(8) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.

(9) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

(10) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

2026/83⁽¹⁾, e il regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 471/87⁽³⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione (CEE) n. 482/87 del Consiglio⁽⁴⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci delle sottovoci 1902 11 e 1902 19 della nomenclatura combinata secondo la loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987⁽⁵⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha instaurato, a partire dal 1° gennaio 1988, una nuova « nomenclatura combinata », che soddisfa contemporaneamente le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio esterno della Comunità e si sostituisce alla nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950; che, di conseguenza, è opportuno indicare i numeri tariffari applicabili ai sensi della nomenclatura combinata pertinente.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.

1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione

di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione di detti prodotti da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1009/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

- a) valido il giorno di esportazione della merce, quando detto tasso non sia fissato in anticipo, oppure
- b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata, viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1009/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 798/80, nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.
⁽²⁾ GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.
⁽³⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 10.
⁽⁴⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.
⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione delle merci	(ECU/100 kg) Tasso delle restituzioni
1001 10 90	Frumento (grano) duro : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	11,338 15,426
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : — per l'industria dell'amido — diverso da quello per l'industria dell'amido : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	11,233 9,285 12,633
1002 00 00	Segala	12,186
1003 00 90	Orzo	13,813
1004 00 90	Avena	13,083
1005 90 00	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina) — per l'industria dell'amido — diverso da quello per l'industria dell'amido	11,709 12,709
1006 20 10	Riso semigreggio a grani tondi	40,005
1006 20 90	Riso semigreggio a grani lunghi	38,999
1006 30 91	Riso lavorato a grani tondi	51,619
1006 30 99	Riso lavorato a grani lunghi	56,520
1006 40 00	Rotture di riso : — per l'industria dell'amido — diverso da quello per l'industria dell'amido	17,113 18,313
1007 00 90	Sorgo	8,003
1101 00 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	11,020 14,993
1102 10 00	Farina di segala	22,484
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	17,574 23,910
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	11,020 14,993